

REGOLAMENTO (CEE) N. 1907/85 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 1985****relativo all'elenco delle varietà di viti e delle regioni da cui provengono vini importati per l'elaborazione di vino spumante nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 48 bis,

considerando che a norma dell'articolo 48 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, il vino importato nella Comunità, che può essere utilizzato per l'elaborazione di vino spumante, deve essere ottenuto da varietà di viti e provenire da regioni viticole che gli conferiscono caratteristiche diverse da quelle del vino comunitario; che occorre pertanto redigere l'elenco delle varietà e delle regioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il vino importato nella Comunità che può essere utilizzato per l'elaborazione di vino spumante deve essere ottenuto:

- a) dalla varietà « Fetească neagra » coltivata, in Romania, nelle regioni subcarpazi meridionali ed orientali;
- b) dalle varietà « Fetească negra » e « Fetească regală » coltivate, in Romania, nelle regioni subcarpazi meridionali ed orientali ed in Transilvania.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.